

Ordinanza n. 14 / 2021 - Prot. n. 3946

Lì, 07 Febbraio 2021

Il Sindaco

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30/04/2021 dal decreto-legge 14/01/2021, n. 2;

Visto il decreto-legge 25/03/2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16/05/2020, n. 33;

Visto il DPCM del 14/01/2021 e i relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che *“(omissis) 1.6 è demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. (omissis)”*;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di nuovi contagi accertati dall'ASL sul territorio di questo Comune;

Vista la nota dell'Istituto Comprensivo “E. De Amicis – R. Masi”, acquisita agli atti con prot. n. 2881 del 05/02/2021 con la quale si segnala un caso di positività al Covid-19 presso il plesso Mazzetti;

Avendo acquisito notizie, per le vie brevi e preliminari in riferimento alla popolazione scolastica, di casi di positività accertati e/o ancora da acclarare;

Riscontrato che al momento non si sono concluse le relative procedure di accertamento;

Ritenuto dover, in via precauzionale, sospendere le attività scolastiche in presenza almeno fino alla data del 10/02/2021 incluso, onde consentire una sanificazione straordinaria dei locali, nelle more di ulteriori determinazioni ed eventuali provvedimenti dell'ASL;

Visti:

- ≡ il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 ed in particolare l'art. 12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- ≡ il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 3/11/2016 che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di emergenza;
- ≡ la Legge 23/12/1978, n. 833;
- ≡ il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – art. 50;
- ≡ il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 – art. 117;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

D I S P O N E

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, fino al 10/02/2021 incluso, di

tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis – R. Masi" (scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado), con contestuale chiusura dei citati immobili.

2. La sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis – R. Masi" (scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado). Sarà cura del Dirigente Scolastico garantire l'apertura degli edifici per consentire l'esecuzione delle attività di sanificazione.
3. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale.
4. Trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico, al Provveditorato agli studi di Avellino, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino ed al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ *entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ✓ *entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo